

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: Schema di disegno di legge recante “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’Ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare”.

Amministrazione proponente: Ministro della giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo, coerente con il programma di Governo, contiene disposizioni volte a modificare profondamente diversi aspetti del cd. “sistema giustizia”, attraverso una serie di disposizioni immediatamente precettive.

La necessità degli interventi normativi proposti deriva:

- dall’esigenza di revisionare i reati contro la Pubblica Amministrazione alla luce della persistente anomala applicazione, minimale, dei reati di abuso di ufficio e di traffico di influenze illecite, nonostante i plurimi interventi normativi volti a dare maggiore determinatezza alle due disposizioni;
- dall’esigenza di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate;
- dall’esigenza di rafforzare la tutela delle garanzie dell’indagato, da un lato intervenendo sull’istituto dell’informazione di garanzia al fine di preservare la riservatezza della persona sottoposta alle indagini, dall’altro, incidendo sulla fase cautelare, estendendo il principio del contraddittorio preventivo e prevedendo la collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia in carcere in fase di indagini;
- dall’esigenza di rimodulare il potere di impugnazione del pubblico ministero considerati i limiti del potere di appello dell’imputato introdotti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- dall’esigenza di adeguare le norme che attualmente disciplinano le scansioni cronologiche e le modalità di svolgimento del concorso per l’accesso in magistratura;
- dall’esigenza di superare qualsiasi incertezza in ordine al requisito di età massima per i giudici popolari delle corti d’assise, al fine di evitare la nullità, per difetto di capacità del giudice, delle sentenze pronunciate in procedimenti per gravissimi reati di criminalità organizzata e terrorismo da corti d’assise nelle quali un giudice popolare abbia superato i 65 anni nel corso dello svolgimento del processo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento normativo si innesta su un complesso di disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, dell’ordinamento giudiziario, della legge 5 marzo 1991, n. 71, della legge 10 aprile

1951, n. 287 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In particolare:

A) con riferimento al codice penale, l’attuale fattispecie incriminatrice dell’abuso di ufficio di cui all’articolo 323 c.p. è stata oggetto di una profonda innovazione – ad opera dell’art. 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, c.d. “*Decreto Semplificazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – che ha circoscritto la sfera di operatività della norma incriminatrice in esame, limitando la

rilevanza penale del fatto ai soli casi in cui il pubblico agente, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, abbia violato “*specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità*”.

È rimasta invece inalterata la condotta alternativa relativa all'inosservanza dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. La condotta abusiva deve essere diretta a procurare, intenzionalmente, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure a procurare ad altri un danno ingiusto.

Dalla disposizione, tuttavia, sono scaturiti non pochi problemi interpretativi sia in ordine al concetto di violazione di legge – che comunque può essere integrata anche dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., attesa la sua portata precettiva laddove l'art. 97 Cost. richiede ai pubblici poteri di osservare il principio della *par condicio civium* (Cass. I, n. 2080/2022) – sia in ordine alla nozione di attività discrezionale - che non è stata sottratta, *tout court*, all'area della punibilità dell'abuso d'ufficio, essendo l'intenzione del legislatore quella di rendere soltanto insindacabile il merito amministrativo (Cass. VI, n. 8057/2021).

Tali problemi interpretativi hanno di fatto reso i contorni delle condotte punibili non ben definiti, accrescendo la cd. “burocrazia difensiva”.

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-*bis* c.p. è stato, invece, inserito nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), e poi modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazza-corrotti).

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza “illecita” sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio configurandosi, altrimenti, i reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 c.p., rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Il reato di traffico di influenze illecite prevede due diverse ipotesi:

- la condotta di chi vanti dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto;
- la condotta di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico.

Anche da tale disposizione sono scaturiti problemi interpretativi dovuti alla atipicità e alla indeterminatezza, ben evidenziate dalla dottrina e dalle letture restrittive della giurisprudenza della Corte di cassazione, della nozione di mediazione illecita, non essendovi una adeguata normativa extra penale che consenta di definire lecita o illecita l'attività di mediazione, restando quindi una disciplina

di difficile applicazione.

B) con riferimento al codice di procedura penale, l'intervento attiene alla materia delle intercettazioni, alla disciplina delle misure cautelari personali, nonché agli istituti dell'informazione di garanzia, dell'inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento e della composizione della Corte d'assise.

Quanto alla materia delle intercettazioni e, in particolare alla tutela del terzo estraneo al processo rispetto alla circolazione delle intercettazioni, la normativa attuale, all'articolo 114 c.p.p., vieta la pubblicazione del contenuto di intercettazioni fino a quando non sono depositate o acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 c.p.p., indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse

nel processo e, corrispondentemente, si consente il rilascio di copie a “chiunque vi abbia interesse” quindi anche a soggetti diversi dalle parti (art. 116 c.p.p.) .

È affidato al pubblico ministero (art. 268 c.p.p.) il compito di dare indicazioni e vigilare che nei verbali delle operazioni (cd brogliacci) non siano riportati contenuti che riguardano dati personali sensibili, salvo che siano rilevanti per le indagini, come pure è previsto che il giudice, nella successiva attività di acquisizione delle intercettazioni, può procedere anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Infine, nella richiesta di misura cautelare, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., debbono essere indicati i soli brani delle intercettazioni rilevanti, senza nulla tuttavia disciplinare in ordine all'indicazione di dati personali dei soggetti diversi dalle parti.

Quanto alla disciplina delle misure cautelari personali, l'attuale sistema prevede che l'adozione di una misura cautelare personale sia un atto “a sorpresa”, senza alcuna preventiva interlocuzione con l'indagato, interlocuzione che avviene solo dopo l'esecuzione della misura, in sede di interrogatorio di garanzia ovvero in sede di riesame e di appello avverso la misura impugnata. Soltanto in queste sedi, la persona sottoposta alle indagini potrà fornire le informazioni utili, in relazione all'addebito contestatogli, all'autorità giudiziaria, la quale, solo in un momento successivo all'adozione della misura cautelare personale potrà valutare le doglianze della difesa.

Il sistema prevede un'eccezione a tale regola solo per l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) che deve essere preceduta dall'interrogatorio dell'indagato.

L'organo competente all'applicazione della misura cautelare personale ha natura monocratica.

Quanto all'istituto dell'informazione di garanzia, l'attuale disciplina, recentemente modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, – sulla premessa che la segretezza è posta a tutela dell'indagine stessa (in particolare della genuinità e non dispersione della prova) ma anche della reputazione della persona sottoposta alle indagini – prevede che l'informazione di garanzia deve essere emessa dal pubblico ministero solo (e necessariamente) quando deve procedere ad un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

L'informazione di garanzia non è atto di accusa ma di partecipazione di un procedimento penale ancora in corso: perciò non deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa di un fatto ancora da accertare. È richiesta la generica indicazione del fatto per il quale si procede (nelle sue dimensioni spaziali e temporali) e delle norme di legge che si ritengono violate, notizie ritenute essenziali per dare sostanza all'invito – che pure deve essere espressamente formulato – a nominare un difensore di fiducia. L'informazione e l'invito alla nomina assicurano alla persona sottoposta alle indagini il diritto di intervenire nel procedimento e di esservi assistito e rappresentato.

Quanto all'appello del pubblico ministero, l'attuale assetto mantiene in via generale la facoltà di appello della parte pubblica in riferimento alle sentenze di proscioglimento (senza limitazione alcuna, salva l'ipotesi, delle decisioni relative a contravvenzioni punite, in astratto, con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa) ed introduce un limite particolare in riferimento alle sentenze di condanna, mutuato in larga misura dalla disciplina del rito abbreviato.

In particolare, è previsto che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di condanna (emesse in rito ordinario) solo ove sia intervenuta una riqualificazione del fatto (modifica del titolo di reato) o l'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o ancora una variazione della specie di pena (evidentemente in ragione della elisione di una circostanza aggravante ad effetto comune).

Tali limiti hanno peraltro superato il vaglio di legittimità costituzionale (*sent. Corte Cost. n. 34 del 2020*), funzionali ad assicurare l'obiettivo della ragionevole durata del processo e non appaiono sproporzionati.

Restano fermi, sempre sul versante della parte pubblica, i limiti alla appellabilità in ipotesi di definizione con rito abbreviato (art. 443 comma 3) o con patteggiamento (art. 448 comma 2).

Quanto alle statuizioni in punto di misure di sicurezza, si continua a fare riferimento alla disciplina specifica, contenuta negli artt. 579 e 680 c.p.p. (in rapporto al generale criterio dell'interesse processuale).

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha esteso infine l'area della non appellabilità alle sentenze con cui è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Inoltre, si fa riferimento, in chiave di divieto, alle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa.

C) Quanto ai giudici popolari delle Corti di assise, l'art.9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, prevede che giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

D) Infine, l'art. 1051 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia impedimenti, sospensione ed esclusione per l'avanzamento militare, prevede che non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare, tra le altre ipotesi, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle seguenti disposizioni vigenti:

A) rispetto al Codice penale, con **l'articolo 1**:

- è abrogato l'articolo 323 del Codice penale, al fine di superare le criticità applicative del delitto di abuso di ufficio, rivelatosi inefficace, atteso l'esiguo numero di condanne dei pubblici amministratori, rispetto all'elevatissimo numero delle iscrizioni della notizia di reato, e in considerazione del confine, non sempre ben definito, rispetto ad altre fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, quali lo stesso reato di corruzione. L'abrogazione del delitto di abuso di ufficio non comporterà alcun arretramento della tutela dell'interesse pubblico, assicurata dall'attuale disciplina primaria e secondaria vigente che contempla rimedi sia preventivi, approntati anche in sede di controllo amministrativo, sia repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale;
- è modificato l'articolo 322-bis del codice penale, al fine di coordinarlo con l'abrogazione dell'articolo 323 c.p., sopprimendo nella rubrica le parole "abuso d'ufficio" ed eliminando al primo comma il riferimento all'articolo 323 c.p.;
- è modificato l'articolo 323-bis del codice penale, al fine di coordinarlo con l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. e di colmare una lacuna normativa: la circostanza attenuante ivi prevista è estesa anche al reato di cui all'art. 346-bis c.p., prima invece prevista solo per il reato di cui all'art. 323, il cui richiamo di conseguenza è eliminato per effetto della sua abrogazione;
- è modificato l'articolo 323-ter del codice penale, al fine di includere anche il reato di cui all'art. 346-bis tra i reati ai quali è applicabile la causa di non punibilità ivi prevista, aggiungendo al primo comma il riferimento all'articolo 346-bis c.p.;

- è modificato, mediante sostituzione, l'articolo 346-bis del Codice penale al fine di meglio perimetrare con maggiore determinatezza la condotta di disvalore penale.

Al primo comma, è eliminato il riferimento a relazioni “asserite” (con taluno dei soggetti indicati) e viene precisato che siano concretamente “esistenti”; è richiesto l’effettivo “sfruttamento” di tali relazioni e non più il mero “vanto” delle medesime, restando la millanteria punibile ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale della truffa; è specificata la natura economica dell’utilità correlata all’indebita dazione o promessa a fronte della mediazione illecita operata dall’agente, con esclusione dunque di utilità di altra natura; è richiesta, sotto il profilo psicologico, l’intenzionalità dello sfruttamento delle relazioni; sul piano sanzionatorio, in conseguenza della riduzione dell’ambito applicativo, è stato elevato il minimo edittale della pena.

Al secondo comma, è definita espressamente la nozione di “altra mediazione illecita” come «la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito».

Al terzo comma si prevede che la pena di cui al primo comma è applicata anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

Sono infine previste agli ultimi due commi circostanze aggravanti: in particolare, è previsto l’aumento di pena, *i*) al quarto comma, correlato alla qualifica soggettiva – di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis – del soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità; *ii*) al quinto comma, quando i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

B) rispetto al codice di procedura penale, **l’articolo 2** interviene:

- sull’articolo 114 c.p.p., al fine di rendere più stringente il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, regolamentando l’attività di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni con specifico riferimento ai profili riguardanti soggetti terzi non coinvolti nelle indagini e allorquando non siano rilevanti ai fini delle stesse. Invero, nel prevedere, al comma 2-bis opportunamente modificato, che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, ci si è uniformati ai diversi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali inerenti alla diffusione dei nomi e altre informazioni riguardante persone non coinvolte nelle indagini;
- sull’articolo 116 c.p.p., aggiungendo un periodo al comma 1, al fine di escludere il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato;
- sull’articolo 268 c.p.p., al fine di ampliare l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e i corrispondenti poteri del giudice che dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, con specifico riferimento a dati relativi a soggetti diversi dalle parti; in particolare, al comma 2-bis si prevede che nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, anche relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini; al comma 6, si precisa che quando il giudice dispone

l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procede anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza;

- sull'articolo 291 c.p.p., apportando modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure cautelari personali.

È modificato il comma 1-*ter* al fine di evitare la diffusione di dati e informazioni riguardanti terzi estranei alla vicenda giudiziaria, nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero devono essere riportati solo i brani essenziali e non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò non risulti indispensabile per la compiuta esposizione.

Sono poi aggiunti i commi da 1-*quater* ad 1-*octies*, introducendo il principio del contraddittorio preventivo al fine di tutelare maggiormente l'indagato ed evitare che sia sottoposto ad una misura cautelare poi eventualmente modificata e/o revocata solo successivamente all'adozione e all'esecuzione della misura cautelare, all'esito della prima interlocuzione utile con l'indagato (in sede di riesame o appello avverso la misura impugnata all'esito della valutazione delle doglianze della difesa); in particolare:

- il comma 1-*quater* prevede che il giudice prima di disporre la misura cautelare proceda all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine preliminare con le modalità stabilite dagli articoli 64 e 65 a meno che non sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato o nei casi in cui, per la tipologia specifica del reato, l'intervento cautelare si appalesi indifferibile;
 - il comma 1-*quinquies* stabilisce che all'interrogatorio, per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari (articolo 328, comma 1-*quinquies*), procede il presidente del collegio o un suo delegato;
 - il comma 1-*sexies* prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato all'indagato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che non sussistano ragioni d'urgenza per le quali abbreviare tale termine, lasciando il tempo necessario per comparire, stabilendo, inoltre, che il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari, non si presenta senza addurre alcun un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1;
 - il comma 1-*septies* stabilisce che il contenuto dell'invito per l'interrogatorio tra cui la sommaria descrizione del fatto, l'avviso della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge, il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti;
 - al comma 1-*octies* stabilisce che l'invito contenga anche l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo;
- sull'articolo 292 c.p.p., al fine di sottolineare la centralità del preventivo vaglio delle doglianze della difesa, finalizzato alla preventiva acquisizione di un quadro istruttorio completo da parte dell'organo giudicante, per l'adozione della misura, riducendo così il rischio di una ingiusta detenzione, sono state apportate le seguenti modifiche:

- viene modificato il comma *2-ter* al fine di introdurre l'ulteriore ipotesi di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare in caso di mancata valutazione degli elementi esposti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio preventivo;
- al comma *2-quater* viene precisato che anche quando sono riprodotti brani essenziali necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi e delle conversazioni intercettate, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione;
- viene infine aggiunto il comma *3-bis* al fine di introdurre le ulteriori ipotesi di nullità dell'ordinanza cautelare qualora non sia preceduta – nei casi previsti dall'articolo 291, comma *1-quater* - da interrogatorio, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi *1-septies* e *1-octies* del medesimo articolo;
- sull'articolo 294 c.p.p., in correlazione con l'introdotta obbligo di interrogatorio preventivo, al comma 1, viene esclusa la necessità di procedere al c.d. interrogatorio di garanzia quando il giudice vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 291, comma *1-quater* (interrogatorio preventivo); al comma *4-bis* viene prevista la competenza del presidente del collegio (o di uno dei componenti da lui delegato), così coordinandosi con la modifica della collegialità della decisione di cui al successivo articolo 328 c.p.p.;
- sull'articolo 299 c.p.p., con l'inserimento di un ulteriore periodo al comma 4, di coordinamento con il nuovo comma *1-quinquies* dell'articolo 328 c.p.p., al fine di prevedere che, qualora l'aggravamento delle esigenze cautelari comporti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione all'organo collegiale;
- sull'articolo 309 c.p.p., modificando il comma 5, al fine di prevedere che le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio preventivo vadano trasmesse «in ogni caso» al tribunale del riesame nei cinque giorni dall'avviso all'autorità giudiziaria procedente, a pena di inefficacia della misura;
- sull'articolo 313 c.p.p., di coordinamento con il nuovo comma *1-quinquies* dell'articolo 328 c.p.p., precisando, al comma 1, che, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva, il giudice per le indagini preliminari procede in composizione collegiale;
- sull'articolo 328 c.p.p., introducendo, con l'inserimento del comma *1-quinquies*, la decisione collegiale esclusivamente per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari Tale disposizione, prevedendo un nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari, ovviamente incide, in termini di organizzazione degli uffici giudiziari, sull'attuale ordinamento giudiziario che conseguentemente con il presente intervento viene modificato;
- sull'articolo 369 c.p.p.: a differenza del sistema vigente, il nuovo avviso di garanzia tutela maggiormente l'indagato consentendogli di poter approntare una più mirata e pronta strategia difensiva. A tal fine, viene modificato il comma 1 specificando che l'informazione di garanzia, a tutela del diritto di difesa dell'indagato, debba contenere una «descrizione sommaria del fatto», comprensiva di data e luogo di commissione del reato; sono poi aggiunti i commi *1-quater* ed *1-quinquies* al fine di rafforzare la tutela dell'indagato dall'esposizione mediatica in caso di notifica dell'informazione di garanzia, prevedendo che all'esecuzione della notificazione, in deroga all'articolo 148, comma 6 c.p.p., possa provvedere la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, garantendo la riservatezza del destinatario, nonché estendo all'informazione di garanzia il divieto di pubblicazione nei termini di cui all'articolo 114, comma 2, c.p.;
- in relazione all'articolo 593 c.p.p., sostituendo il primo periodo del comma 2, al fine di escludere che l'organo dell'accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di

proscioglimento relative a reati di contenuta gravità, individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio;

C) rispetto all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, **l'articolo 3** interviene sugli articoli *7-bis* e *7-ter*, allo scopo di consentire di attingere, per la composizione del "nuovo" GIP collegiale, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale. In particolare:

- all'articolo *7-bis*, vengono modificati il comma *3-bis*, al fine di precisare che i capi degli uffici saranno assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale, e il comma *3-quater*, lettera *c*), al fine di introdurre, fra i criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella tabella infradistrettuali, le esigenze di funzionalità degli uffici che devono tener conto delle cause di incompatibilità dei magistrati con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari;

- all'articolo *7-ter*, modificando il comma 1, al fine di prevedere in ogni caso la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo *7-bis*, comma *3-bis*;

D) rispetto alla legge 5 marzo 1991, n. 71, **l'articolo 4**, in rapporto alle esigenze di natura organizzativa determinate dalla introdotta collegialità del GIP, prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, autorizzando al contempo il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione con decorrenza 1° luglio 2025;

E) rispetto alla legge 10 aprile 1951, n. 287, **l'articolo 5** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 precisando che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni, già vigente, deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Ciò al fine di evitare che, ove un giudice popolare abbia compiuto il 65esimo anno di età nel corso del processo che lo abbia visto impegnato, la pronuncia emessa dal Collegio giudicante della Corte d'Assise possa essere considerata affetta da nullità, con tutto ciò che ne consegue in termine di ripetizione del relativo grado di giudizio, correlate spese e risorse;

F) rispetto al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), **l'articolo 6** interviene sull'articolo 1051, al fine di impedire l'inserimento nell'aliquota di avanzamento o la valutazione per l'avanzamento del personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 7 individua le fonti di copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni relative alla previsione dell'aumento di organico della magistratura (articolo 4). Per le altre disposizioni è prevista

la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 differisce l'applicazione delle disposizioni in materia di collegialità del G.I.P. a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale. Gli obiettivi perseguiti, infatti, sono del tutto coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali che notoriamente includono la tutela del principio del contraddittorio e la tutela delle garanzie dell'indagato, preservando la riservatezza di quest'ultimo.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento incide su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano pendenti in Parlamento le seguenti iniziative normative in materia analoga a quella trattata

nelle proposte analizzate:

A.C. 399 - 19^a Legislatura - Rossello Cristina (FI) e altri, "Abrogazione dell'articolo 323 del Codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio" (ritirato);

A.C. 645 - 19^a Legislatura - Pittalis Pietro (FI) e altri, "Abrogazione dell'articolo 323 e modifiche all'articolo 346-bis del Codice penale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione";

A.C. 654 - 19^a Legislatura - Costa Enrico (A-IV) e altri, "Introduzione dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di abuso d'ufficio, e abrogazione dell'articolo 323 del Codice penale" (ritirato);

A.C. 716 - 19^a Legislatura - Pella Roberto (FI) e altri: "Modifica dell'articolo 323 del Codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio" (ritirato)

A.C.890 - 19^a Legislatura, *On. Pietro Pittalis (FI-PPE)*, "Modifiche agli articoli 274, 279 e 294 del codice di procedura penale in materia di presupposti e di competenza per l'adozione delle misure cautelari" (da assegnare)

A.C.652 - 19^a Legislatura, *On. Enrico Costa (A-IV-RE)*, "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali" (*non ancora iniziato l'esame*)

A.C.653 - 19^a Legislatura, *On. Enrico Costa (A-IV-RE)*, "Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari" (*non ancora iniziato l'esame*)

A.C.295 - 19^a Legislatura, *On. Edmondo Cirielli (FDI)*, "Modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l'adozione delle misure cautelari" (*non ancora iniziato l'esame*)

A.C.658 - 19^a Legislatura, *On. Tommaso Antonino Calderone (FI-PPE)*, "Modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione degli elementi di prova desunti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall'indagato, e all'articolo 375 del codice

penale, in materia di omessa trascrizione di intercettazioni di contenuto favorevole all'indagato" (*da assegnare*)

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sui profili disciplinati.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce, anzi, per gran parte, attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Le linee direttive sono quelle tracciate dalle direttive cui i singoli Stati membri si debbono adeguare.

In particolare, si è tenuto conto, nell'intervento concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione, delle linee discendenti dalle Convenzioni dell'ONU e del Consiglio d'Europa contro la corruzione. Specialmente in quest'ultimo strumento (cfr. art. 12) è chiaro – dato l'inquadramento del traffico d'influenze nel sistema dei delitti di corruzione, rispetto ai quali costituisce una fattispecie 'avamposto' – che la mediazione è illecita in quanto possa risolversi in un'impropria influenza sulle funzioni proprie del pubblico agente, senza ulteriori distinzioni (cfr. *COUNCIL OF EUROPE, Explanatory report to the Criminal Law Convention on Corruption, (Strasbourg: Council of Europe, 1999, n. 173, pag. 15).*

Si è tenuto conto, infine, della proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione – COM (2023) 234 – che contiene uno specifico obbligo d'incriminazione del «*trading in influence*», esteso anche alla «*supposed influence*».

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte *sub 3)* della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

- si è intervenuti sull'articolo 322-*bis* del Codice penale, sopprimendo nella rubrica le parole "abuso d'ufficio" ed eliminando al primo comma il riferimento all'articolo 323 c.p.;
- si è intervenuti sull'articolo 323-*bis*, al fine di coordinarlo con l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. e di estendere le circostanze attenuanti ivi previste anche al reato di traffico di influenze illecite, sostituendo al primo comma il riferimento all'articolo 323 c.p. con quello all'articolo 346-*bis* c.p., e aggiungendo al secondo comma il riferimento al reato di cui all'art. 346-*bis* c.p.;
- si è intervenuti sull'articolo 323-*ter* al fine di includere anche il reato di cui all'art. 346-*bis* tra i reati ai quali è applicabile la causa di non punibilità ivi prevista, inserendo al primo comma il riferimento all'articolo 346-*bis* c.p.;
- si è intervenuti, sostituendolo, sull'articolo 346-*bis* del Codice penale (*Traffico di influenze illecite*) che è stato completamente riscritto;
- si è intervenuti sull'articolo 114 del codice di procedura penale, con una modifica al comma 2-*bis* al fine vietare sempre la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
- si è intervenuti sull'articolo 116 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 1 un secondo periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 268 del codice di procedura penale, con integrazioni ai commi 2-*bis* e 6, al fine di ampliare l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e i corrispondenti poteri del giudice che dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti;
- si è intervenuti sull'articolo 291 del codice di procedura penale, con un'integrazione al comma 1-*ter* e aggiungendo i commi 1-*quater*, 1-*quinqies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies*;
- si è intervenuti sull'articolo 292 del codice di procedura penale, con integrazioni ai commi 2-*ter* e 2-*quater* e aggiungendo il comma 3-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 294 del codice di procedura penale, con integrazioni ai commi 1 e 4-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 299 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 4, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 309 del codice di procedura penale, con integrazioni al comma 5;

- si è intervenuti sull'articolo 313 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 1, dopo il secondo periodo, un ulteriore periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 328 del codice di procedura penale, aggiungendo il comma 1-*quinqüies*;
- si è intervenuti sull'articolo 369 del codice di procedura penale, con-modifiche al comma 1 ed aggiungendo i commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*;
- si è intervenuti sull'articolo 593 del codice di procedura penale, sostituendo il primo periodo del comma 2;
- si è intervenuti sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con integrazioni ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, lettera c), dell'art. 7-*bis* e al comma 1 dell'articolo 7-*ter*;
- si è intervenuti sulla tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sostituendola con la tabella B di cui all'Allegato 1 al presente decreto;
- si è intervenuti sull'articolo 1051 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo la lettera a) del comma 2.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti mentre è stata abrogata espressamente la disposizione di cui all'articolo 323 del Codice penale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate derogatorie rispetto alla normativa vigente.

È stata introdotta, all'articolo 5, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in relazione al requisito dell'età del giudice popolare.

Non sono state introdotte disposizioni transitorie ma è stata introdotta la disposizione di cui all'articolo 8 volta a differire l'applicazione di alcune previsioni – precisamente dell'articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al comma 1-*quinqüies* dell'articolo 291, f), numero 2, g), i) e l), e dell'articolo 3 - decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.